

STATUTO

Art. 1 - È costituita tra i componenti un'Associazione avente la seguente denominazione *«Distretto turistico Antichi mestieri, Sapori e Tradizioni popolari siciliane»*.

L'Associazione non ha fini di lucro.

SEDE E DURATA

Art.2 - L'Associazione ha sede legale presso la sede della Scuola degli antichi mestieri e tradizioni popolari sita in Fiumedinisi (ME) via San Francesco.

Relativamente al primo periodo di “start up” (sei mesi dalla data di costituzione dell'Associazione) del processo costitutivo del Distretto di cui all'art. 1 la sede legale dell'Associazione sarà sita presso gli uffici della Peloritani Terre dei Miti e della bellezza s.c. a r.l.

Trascorso un anno dalla data di costituzione dell'Associazione, la sede legale sarà sita nei locali della Scuola degli Antichi Mestieri e Tradizioni Popolari indicata nel presente articolo.

La durata dell'Associazione è fissata in anni 30 (trenta).

SCOPI

Art. 3 - L'Associazione viene costituita per richiedere il riconoscimento previsto dal Decreto dell'Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana del 12 ottobre 2011. L'Associazione inizierà a svolgere la propria attività fin dalla data della costituzione, in attesa del predetto riconoscimento, preordinando le attività complessive per le fasi successive al riconoscimento suddetto.

L'Associazione ha lo scopo, altresì, di promuovere e gestire iniziative a sostegno dello sviluppo turistico dei territori della Sicilia, attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici progetti finalizzati all'offerta di qualificati prodotti turistici e/o di promozione e gestione di eventi o attrazioni nel settore dei beni culturali ed ambientali, dell'enogastronomia e dei prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale.

L'Associazione potrà, inoltre, promuovere, coordinare e gestire Piani e Progetti integrati, afferenti il settore turistico, per lo sviluppo socio economico dell'area in coerenza con gli indirizzi delle politiche dell'Unione Europea e della programmazione nazionale che favoriscano nelle aree depresse il partenariato, la costruzione di reti locali fra gli attori dello sviluppo e l'apertura dei sistemi territoriali verso realtà e mercati extra-regionali.

L'Associazione potrà promuovere, inoltre, accordi di collaborazione tra settore pubblico e privato, nonché stipulare, in qualità di soggetto intermediario, apposite convenzioni a livello nazionale e comunitario per la gestione di sovvenzioni globali, contratti di programma o altri strumenti di programmazione negoziata destinati a cofinanziare iniziative economiche nell'area ovvero a promuovere o partecipare a iniziative in attuazione di programmi di cooperazione regionale o multiregionali.

L'Associazione potrà svolgere, inoltre, attività di promozione della ricerca, della formazione e della diffusione delle conoscenze, nonché di prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa a favore degli Enti Locali e delle piccole e medie imprese dell'area, contribuendo a migliorarne l'efficienza competitiva e offrendo opportunità di sviluppo produttivo attraverso la realizzazione di partnership su progetti specifici.

L'Associazione perseguirà in particolare, senza che l'elenco costituisca limitazione, le seguenti finalità:

a) valorizzare e recuperare i saperi e le pratiche degli antichi mestieri anche attraverso azioni di ricerca per una loro catalogazione al fine di mantenere in vita la tradizione e l'operatività, orientandoli verso le nuove opportunità offerte dai mercati;

b) promuovere e valorizzare le produzioni artigianali ed agro-alimentari tipiche del territorio, anche attraverso l'introduzione e la diffusione di innovazioni di processo e di prodotto legate alla qualità;

- c) curare l'immagine del territorio e promuoverne gli aspetti più significativi e peculiari attraverso l'offerta turistica legata alla fruizione dei valori naturalistici, artistici, culturali, storici, archeologici e antropologici presenti nel territorio stesso;
- d) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
- e) attuare interventi necessari alla qualificazione dell'offerta turistica urbana ed extra-urbana delle località ad alta densità di insediamenti turistico-ricettivi;
- f) istituire punti di informazione e di accoglienza per il turista, anche mediante l'uso di mezzi telematici, secondo specifiche quantitative e qualitative coerenti con standard minimi omogenei per tutto il territorio, determinati dall'Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, per tutti i Distretti turistici riconosciuti;
- g) sostenere lo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica/ambientale, nonché la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità per la standardizzazione dei servizi turistici;
- h) promuovere il marketing del Distretto per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia ed all'estero;
- i) promuovere le strutture ricettive e i servizi, stimolando la realizzazione di infrastrutture volte al miglioramento dell'offerta turistica;
- j) individuare e proporre particolari tipologie di architettura rurale, realizzate tra il XII ed il XX secolo, a prescindere da qualsiasi ipotesi di utilizzazione di natura ricettiva, ristorativa e sportivo-ricreativa, secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 378, al fine della loro tutela e valorizzazione;
- k) promuovere il turismo rurale e l'agriturismo in rapporto con la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e le produzioni tipiche del territorio in collaborazione con associazioni, istituzioni ed enti presenti nel territorio;
- l) realizzare e/o migliorare l'accesso al «prodotto turistico locale», attraverso idonea segnaletica, materiale promozionale e quant'altro necessario;
- m) progettare, realizzare e gestire i servizi territoriali di comune interesse;
- n) svolgere attività di progettazione tecnica e finanziaria che consenta l'attivazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche avvalendosi del project financing;
- o) attivare risorse tecniche ed organizzative utili alla realizzazione delle diverse iniziative, monitorare e verificare i risultati nel rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soci con riferimento a specifici programmi ed assumere le iniziative conseguenti in caso di inadempimenti o ritardi.

L'Associazione, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà realizzare la propria attività in forma diretta o attraverso la stipula di convenzioni con Ordini professionali, Associazioni specializzate, Istituti di Credito, Enti ed Associazioni riconosciute e potrà, dunque, tra l'altro:

- aderire ad Enti o organismi nazionali ed internazionali volti a favorire il partenariato ed agevolare gli scambi economici, sociali e culturali del territorio;
- promuovere o partecipare ad Associazioni di scopo analogo al proprio e/o Joint ventures, assumere partecipazioni in Associazioni, ovvero promuovere nuove Associazioni;
- attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi regionali, statali e comunitari.

L'Associazione potrà svolgere, inoltre, tutte le operazioni e le attività economiche, creditizie, mobiliari, immobiliari, tecnico-scientifiche, promozionali e di comunicazione necessarie, o comunque utili, al raggiungimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento di tali scopi l'Associazione potrà consentire ipoteche e garanzie reali sui beni sociali, accendere mutui e cancellare iscrizioni ipotecarie, assumere obbligazioni per fidejussioni ed avalli, dare ed assumere interessenze e partecipazioni in altri Consorzi, Associazioni o imprese già esistenti o ancora da costituire aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio.

L'Associazione, infine, potrà compiere qualsiasi altra operazione connessa al raggiungimento dello scopo sociale ed espressamente richiedere contributi e provvidenze sia a fondo perduto, che in forma di crediti agevolati o di concorso nel pagamento degli interessi e del capitale, comunque previsti dalle vigenti ed emanande normative regionali, nazionali e comunitarie.

ASSOCIATI

Art. 4 - Possono far parte dell'Associazione soggetti pubblici e privati, Enti Locali, Università, Istituti di Ricerca e Formazione, Enti Pubblici di interesse economico e territoriale, Istituti di credito, imprese, associazioni, società di persone o di capitali, cooperative, consorzi, associazioni professionali e di categoria, associazioni riconosciute, che possano contribuire utilmente al raggiungimento degli scopi sociali.

Gli associati privati devono essere di numero non inferiore al 30% rispetto al numero complessivo degli associati, secondo quanto previsto dall'art. – del Decreto dell'Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo n. 4 del 16/02/2010.

Gli associati sono obbligati:

- a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- b) al versamento della quota da sottoscrivere per l'ammissione, dell'eventuale tassa di ammissione e delle quote annuali relative alle spese di esercizio, se stabilite dall'Assemblea.

La qualità di associato si perde per recesso, decadenza od esclusione.

Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, diretta al Presidente del Consiglio Direttivo entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno e diviene automaticamente operativo il 1 gennaio dell'anno successivo, fermi restando, a carico dell'associato che recede, gli obblighi fino a quel momento contratti per le finalità associative.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti degli associati interdetti, inabilitati, falliti o sottoposti a procedure concorsuali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti adottati;
- b) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o delle eventuali sottoscrizioni regolarmente deliberate dall'Assemblea o delle quote annuali ovvero nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso l'Associazione;
- c) che in qualunque modo arrechi pregiudizi e/o danni, anche morali, all'Associazione.

La decadenza e l'esclusione avranno effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione del Consiglio Direttivo, inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Il Consiglio Direttivo provvederà alle conseguenti annotazioni nel libro dei Soci.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, che dovrà contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, del codice fiscale e della sede o domicilio;
- b) l'indicazione della propria attività;
- c) il numero e l'ammontare delle quote che si intendono sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscenza e di accettazione delle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti, nonché di impegno preventivo ad attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'Assemblea potrà deliberare anche il pagamento di una tassa di ammissione in aggiunta a quanto dovuto per la quota da sottoscrivere.

Per il rispetto delle finalità e dell'operatività del Distretto, l'ammissione di nuovi associati sarà sottoposta alla preventiva approvazione dell'Assessorato Regionale per il Turismo, Sport e Spettacolo.

FONDO COMUNE

Art. 5 - Il fondo comune dell'Associazione è rappresentato da quote, ciascuna pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00), sottoscritte dagli Enti Pubblici e dai privati.

Il fondo comune sarà incrementato con l'ingresso di nuovi associati.

Inoltre, l'Assemblea può deliberare una tassa di ammissione ed eventuali quote annuali per le spese di esercizio, sulla base delle esigenze finanziarie dell'Associazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 37 del codice civile, i contributi degli associati ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione.

ORGANI

Art.6 - Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario e il Comitato Tecnico Scientifico.

ASSEMBLEA

Art. 7 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente Onorario e, in caso di sua assenza, dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, per la verbalizzazione delle sedute, nomina un segretario anche non associato.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea previa delega la cui regolarità viene accertata dal Presidente dell'Assemblea. Ogni associato può essere portatore di un numero di deleghe non superiore a dieci.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di tanti associati che rappresentino almeno un quarto del totale delle quote.

L'Assemblea è convocata con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, o mediante qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, indicante il luogo, la data, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno, spedita o inoltrata almeno otto giorni prima di quello dell'adunanza stessa al domicilio degli associati quale risulta dal libro dei soci o all'indirizzo di posta elettronica certificata.

Con lo stesso avviso vengono indicati il luogo, la data, l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima adunanza andasse deserta.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di tanti associati che rappresentino la maggioranza delle quote sottoscritte, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita a norma dei precedenti commi, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché dissenzienti o non intervenuti, anche nei casi in cui è ammesso il recesso.

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente della stessa.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole degli associati.

Ogni quota in possesso dei soci ha il valore di n. 1 voto.

Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza qualificata degli associati che rappresentino i 2/3 delle quote sottoscritte.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da undici membri, di cui sei nominati dalla parte pubblica e cinque dalla parte privata.

Tale composizione è conforme a quanto previsto dal D.lgs. 163/2006 in merito agli Organismi di Diritto Pubblico “[...]L'organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in forma societaria: [...]il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico [...]”.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, in occasione della prima seduta, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

L'elezione dei Consiglieri, a priori designati dai Soci riuniti nelle due propedeutiche Assemblee per tipologia (pubblici e privati), avviene secondo apposite modalità di voto stabilite dall'Assemblea Generale (ed adottate consequenzialmente dalle n. 2 Assemblee propedeutiche in maniera uniforme).

Tenuto conto del rilevante numero di partecipanti, distribuiti sull'intero territorio regionale, l'Assemblea Generale nello stabilire le modalità di voto, dovrà inoltre tenere conto della rappresentanza territoriale su base provinciale con criteri effettivamente “rappresentativi”. Pertanto la composizione del Direttivo, indipendentemente dal rappresentare la parte pubblica o la parte privata, dovrà essere articolata tenendo conto della presenza di almeno 2/3 delle Province della Regione Sicilia, in relazione al numero degli Associati con sede nella Provincia medesima.

Il Consiglio Direttivo svolge la propria attività a titolo gratuito. I Consiglieri, pertanto, non percepiscono alcuna forma d'indennizzo.

Art. 9 - Gli amministratori durano in carica tre anni.

Per quanto concerne gli amministratori designati nella la prima elezione, (inerente, dunque, la costituzione del primo consiglio direttivo) tenuto conto della fase iniziale di costituzione del Distretto e delle procedure relative all'iter iniziale del processo di coinvolgimento dei partner e soci interessati, gli stessi dureranno in carica per sei mesi, alla conclusione dei quali gli amministratori verranno eletti nei termini previsti dal presente statuto.

Essi sono comunque rieleggibili e possono essere revocati in qualsiasi momento dall'Assemblea, con maggioranza qualificata di oltre la metà delle quote sottoscritte, prima della scadenza del mandato, per giustificati motivi.

Il Consiglio Direttivo approva appositi regolamenti interni per una migliore efficacia ed efficienza delle attività.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo viene convocato con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, o mediante qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, indicante la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione, spedita, nel caso di lettera raccomandata, almeno otto giorni prima di quello prefissato per l'adunanza al domicilio degli amministratori o almeno quattro giorni prima, nel caso di posta elettronica certificata.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale in apposito libro sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di assenza o impedimento del Segretario le relative funzioni verranno svolte da persona nominata per l'occasione anche tra estranei all'Associazione.

Il Consiglio è validamente costituito, quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione, senza alcun limite, salvo quello che, per legge, è espressamente riservato all'Assemblea ed in particolare potranno essere intrattenuti rapporti di conto corrente con Banche ed Istituti di Credito, anche con facoltà di scopertura.

Il Consiglio Direttivo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, salvo quanto per legge non delegabile.

IL PRESIDENTE

Art. 11 – E' nominato di diritto Presidente del Consiglio Direttivo, e pertanto fa anche parte dello stesso Organo, il rappresentante legale del Comune di Fiumedinisi, Capofila del Distretto turistico tematico, nella sua qualità.

Nella fase costitutiva e transitoriamente, tenendo conto che attualmente il Comune capofila è retto da un Commissario Straordinario, nel caso in cui lo stesso Commissario non sia presente alla fase costitutiva, si deroga per i primi sei mesi, al primo comma del presente articolo, facendo subentrare esclusivamente in tale fase quale Presidente il Presidente del Gal "Peloritani Terre dei Miti e della Bellezze Scarl" nella sua qualità.

IL Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, fino al riconoscimento del Distretto da parte della Regione Siciliana, è il soggetto rappresentante dei promotori del Distretto e dovrà provvedere alle relative azioni di rappresentanza, iniziativa e coordinamento.

IL PRESIDENTE ONORARIO

Art. 12 - L'Assemblea Generale, successivamente alla fase costitutiva, nomina il Presidente Onorario, espressione sia della parte pubblica sia di quella privata, con l'esclusivo compito di presiedere le Assemblee dei Soci (generalì e propedeutiche).

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 13 - Al fine di supportare il Consiglio Direttivo è istituito il Comitato Tecnico Scientifico, quale organo di proposta e consulenza.

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero massimo di nove esperti, nominati dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Tecnico Scientifico, così nominato, elegge, nella prima seduta, a maggioranza dei presenti, il proprio Presidente.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce, previa convocazione da parte del Presidente del medesimo Comitato o del Presidente del Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno.

Al Comitato Tecnico Scientifico sono attribuiti compiti di proposta e consulenza al Consiglio Direttivo nelle seguenti tematiche:

- valutazione sulla pianificazione e programmazione dei progetti e delle attività dell'Associazione;
- valutazione sulla fattibilità tecnica, economica e finanziaria dei progetti e delle attività messe in campo o partecipate dall'Associazione;
- valutazione in merito alla rispondenza con gli strumenti di pianificazione territoriale relativi all'area di intervento;
- valutazioni in ordine all'uso del Marchio del Distretto e del relativo Regolamento;
- verifica della buona e rapida esecuzione degli interventi, secondo quanto specificato dal relativo cronoprogramma.

Il componenti del Comitato Tecnico Scientifico svolgono la propria attività a titolo gratuito, pertanto non percepiscono alcuna forma d'indennizzo.

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO

Art. 14 - L'attività organizzativa del Distretto viene demandata ad un apposito Regolamento organizzativo che deve espressamente indicare:

- a) la regolamentazione dei rapporti, nonché gli impegni assunti dagli associati rispetto alle azioni concordate;
- b) le responsabilità assegnate a ciascuno degli associati aderenti e il regime sanzionatorio per le eventuali inadempienze.

PATRIMONIO

Art. 15 - Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, da esso l'Associazione stessa trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività, ed è costituito:

- 1) dal fondo comune di cui all'art. 5 del presente statuto;
- 2) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 3) da contributi comunali, regionali, nazionali ed europei, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le eventuali perdite saranno coperte esclusivamente dal Fondo Associativo, non potendo essere coperti dagli Associati senza una loro libera determinazione.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 - L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione dell'Assemblea, entro il 30 aprile di ogni anno e, ove si presentino necessità particolari, entro il 30 di giugno.

Il bilancio, sia consuntivo che preventivo, deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea, convocata per l'esame ed approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Il primo esercizio chiuderà il 31.12.2012.

SCIoglimento

Art. 17 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che deve, contestualmente, nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri e l'eventuale emolumento.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre Associazioni con finalità identiche o analoghe.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote dei soci.

RINVIO

Art. 18 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.